



ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL

PEF TARI 2021

SECONDO IL NUOVO MTR ARERA DELIBERAZIONE 443/2019

COMUNE DI NURRI

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	3
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	4
4.1	Attività di validazione svolta	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	6
4.4	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	6
4.5	Scelta degli ulteriori parametri.....	6

1 Premessa

L'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato e che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi. Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

Inoltre, considerato che la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", si è ritenuto necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Il Comune di Nurri è soggetto a svolgere anche le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato.

4.1 Attività di validazione svolta

All'interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Nurri, sono stati individuati due soggetti gestori del servizio integrato rifiuti urbani:

- L'ufficio Tributi del Comune di Nurri, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- La Ditta Formula Ambiente S.p.a. in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento e lavaggio strade. La ditta è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per la Comunità Montana Sarcidano – Barbagia di Seulo, responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Invece, in continuità con le scelte pregresse, la Ditta Irde Nostru coop. sociale che si occupa del servizio di spazzamento strade viene considerata come mero prestatore d'opera e, pertanto, non tenuto alla redazione del PEF TARI, ciò in considerazione della tipologia di affidamento che non sembra essere caratterizzato da una vera e propria responsabilità gestionale dell'intera attività di spazzamento e lavaggio, sia ponendosi in continuità nella procedura di elaborazione dei Piani Economici Finanziari degli anni pregressi, sempre considerando simili attività prestazionali esonerate nella partecipazione alla validazione del PEF.

Tale scelta si conforma, altresì, considerando l'interpretazione prevalente sulla nozione di prestatore d'opera, in particolare con quanto indicato anche nel manuale IFEL "La nuova regolazione sui Rifiuti Urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il Metodo Tariffario ARERA", cit. pag. 66: *"un gestore che in precedenza non aveva mai inviato il PEF non dovrà farlo neanche quest'anno"*.

Oltretutto, non può non prendersi in considerazione che la Ditta suddetta risulta essere una cooperativa sociale finalizzata, per costituzione, all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, promuovendo lo sviluppo di specifici progetti imprenditoriali per finalità non di lucro, peculiarità che la esonera dall'applicazione della intera normativa di settore rispetto a società a scopo di lucro che hanno come oggetto sociale prevalente simili attività gestionali.

Pertanto, di seguito si descrive l'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dai gestori:

- In data 11/02/2021 la ditta Formula Ambiente S.p.a. mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione alla Comunità Montana Sarcidano – Barbagia di Seulo dei seguenti documenti:
 - PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza;
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- in data 03/02/2021 la Comunità Montana Sarcidano – Barbagia di Seulo ha provveduto alla trasmissione del Pef con le ripartizioni dei costi comunicati dalla ditta a totale carico dei comuni in base alla percentuale definita dal quadro economico del progetto pluriennale, i documenti ricevuti dalla ditta Formula;
- in data 04/03/2021 l'Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompreso l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, ha provveduto all'approvazione dei dati di costo di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e contestuale trasmissione della seguente documentazione:
- PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza;
 - dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal funzionario responsabile dell'Ufficio preposto all'adempimento, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Successivamente, alla luce di quanto suddetto, si è proceduto alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati comunicati dai Gestori, nel piano economico finanziario predisposto dai Gestori, in particolare:

- la coerenza degli elementi di costo efficienti realmente sostenuti nell'anno 2019 riportati nel piano economico finanziario rispetto ai dati contabili;
- la verifica dei costi efficienti realmente sostenuti nell'anno 2017;
- la verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
- verifica del Piano economico finanziario approvato nell'anno 2018 utilizzato anche per l'approvazione delle tariffe 2019;

Infine, si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nell'anno 2021, il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite alla variazione annuale, indicato nell'art. 4 MTR, come di seguito riepilogato:

- $\sum T_a = € 240.328,00$;
- $\sum T_{a-1} = € 243.181,00$;

- $\rho_a = 1,6\%$, di cui:
 - $X_a = 0,1\%$;
 - $QL_a = 0$ in quanto non ci sono state variazioni dei livelli di qualità;
 - $PG_a = 0$ in quanto non c'è stata nessuna variazione nelle attività gestionali.

Infatti, il rapporto tra $\sum T_a$ e $\sum T_{a-1}$ è pari a 0,9883 e, pertanto, inferiore al parametro $(1 + \rho_a)$, che è pari a 1,016.

4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ è pari a € 79.223,00 (valore positivo) e la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$ è pari a -€ 52.586,00 (valore negativo). I suddetti valori sono stati ottenuti applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, determinato dalla somma dei seguenti coefficienti:

- $\gamma_1 = -0,25$
- $\gamma_2 = -0,2$
- $\gamma_3 = -0,05$

Premesso che il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($Cueff_{a-2}$) e il *Benchmark* di riferimento, e di cui si specificano i valori ottenuti:

- $Cueff_{a-2}$: € 0,40
- *Benchmark*, costo medio di settore come dall'ultimo rapporto ISPRA 2020: € 0,4171

Visto che il $Cueff_{a-2}$ è minore del *Benchmark*, i parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 sono stati determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella dell'art. 16.6 MTR. Ritenuti gli indicatori di qualità delle prestazioni soddisfacenti e vista la somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ superiore a zero, è stato determinato un parametro vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento.

4.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

È stato determinato un valore pari allo 0,6 per il fattore di *sharing* (b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, per un importo a favore degli utenti pari a € 5.692,00, mentre per i corrispettivi riconosciuti dal CONAI si è scelto un valore pari allo 0,4 per il parametro ω_a correttivo del fattore di *sharing*, così da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, per un importo a favore degli utenti pari a € 16.191,00.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune di Nurri, pari a circa l'83%.

4.5 Scelta degli ulteriori parametri

Si è scelto di non rateizzare la componente a conguaglio (RC), calcolata sia in parte fissa che in parte variabile, indicando il fattore di rateizzazione (r) della RC con un valore pari a uno, in quanto la componente a conguaglio non risulta una componente impattante sui costi determinati per il piano economico dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera Arera 443/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate in applicazione del MTR sono considerate come valori

massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili -ai sensi della disciplina tariffaria- che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti (art. 1.3 Deliberazione Arera n. 57/2020/R/rif).

Infatti, l'Ente scrivente ha rilevato che le entrate tariffarie massime determinate secondo il MTR siano superiori anche in relazione agli accordi contrattuali stipulati, in particolare, con il Gestore della raccolta e trasporto rifiuti e, ad un'analisi sull'equilibrio economico e finanziario della gestione, l'applicazione dei valori contrattuali non comporta alcuno squilibrio per il Gestore medesimo.

Si ritiene, pertanto, opportuno applicare valori inferiori rispetto ai valori massimi determinati tramite MTR, in quanto risultanti quelli più rispettosi dei principi di efficacia, efficienza ed economicità con riguardo ai costi da imputare a carico degli utenti nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione medesima.

Pertanto, si è valorizzata la voce di PEF riferita alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/Rif" per un importo totale pari a € **83.172,00**, decidendo per la "non copertura" delle seguenti voci di costo, in relazione alla colonna "Costi del Gestore" e "Costi del Comune":

1. Costi del Gestore
 - a. i Costi Comuni (CC), per una detrazione pari a € 34.060,00, in quanto costi ritenuti non diretti alla gestione di riferimento ma a re-imputazioni di costi generali operati dal Gestore medesimo in attuazione del MTR.
 - b. la Componente a Conguaglio (RC) totale, per una copertura pari a € 26.638,00.
2. Costi del Comune
 - a. la metà dei costi di CARC, per una copertura pari a € 3.376,00
 - b. i costi di accantonamento al FCDE, pari a € 8.800,00
 - c. gli oneri relativi all'IVA indetraibile, per l'importo totale pari a € 10.298,00

Inoltre, sono stati riclassificati i costi variabili come disposto dall'art. 3 MTR, in quanto il rapporto tra $\sum TV_a$ e $\sum TV_{a-1}$ era pari a 5,66 superiore a 1,2.

Infatti, a seguito della riclassificazione la $\sum TV_a$ è stata modificata a € 57.791,00 e, di conseguenza, la $\sum TF_a$ è stata modificata a € 182.537,00 e il rapporto tra $\sum TV_a$ e $\sum TV_{a-1}$ è pari a 1,2.

Infine, è stato determinato il valore delle detrazioni, di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020, per un totale pari a € 1.042,00, che comprende l'importo relativo al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07.